

## **ERRATA CORRIGE.**

PARZIALE RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE DI OPERAI IDRAULICO-FORESTALI CON PROFILO DI FALEGNAME, PER I CANTIERI DI LAVORO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. DEL 27 LUGLIO 1989 N. 44 E L.R. 1 DICEMBRE 1992 N. 67.

Con provvedimento dirigenziale 16 marzo 2018, n. 1338 sono state approvate le seguenti correzioni all'avviso di selezione sopra indicato:

**- il comma 6 dell'art. 5, recante:**

“L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura selettiva dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici.”

è stato sostituito con:

“L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura selettiva dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore”;

**- il comma 2 dell'art. 9, recante:**

“La valutazione complessiva della prova d'esame teorico pratica è espressa in trentesimi. La prova teorico-pratica si intende superata con una votazione minima di 60/100.”

è stato sostituito con:

“La valutazione complessiva della prova d'esame teorico-pratica è espressa in centesimi. La prova teorico-pratica si intende superata con una votazione minima di 60/100.”;

**- il comma 3 dell'art. 10, recante:**

“Costituiscono titoli che danno luogo a preferenza, quelli indicati al successivo Art. 10 del bando.”

è stato sostituito con:

“Costituiscono titoli che danno luogo a preferenza, quelli indicati al successivo Art. 11 del bando.”;

- **il comma 3 dell'art. 11, recante:**

“Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.”

è stato sostituito con:

“Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.”.